



**SOMMARIO**

1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
2	SOGGETTI E FUNZIONI .....	2
3	COSA SI PUO' SEGNALARE .....	3
4	COSA NON SI PUO' SEGNALARE .....	3
5	CANALI DI SEGNALAZIONE .....	4
6	REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE .....	5
7	SEGNALAZIONE A SOGGETTO NON COMPETENTE .....	5
8	SEGNALAZIONE ANONIMA .....	6
9	TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	6

**STORIA DELLE REVISIONI**

Rev.	Data	Motivo della revisione
0	28/05/2026	Prima Stesura

Rev.	Emesso (Firma e Data)	Approvato (Firma e Data)
0	<i>HRM-Antonio Canuti</i> 28 Mag 2026 	<i>DIR-Michele Caselli</i> 28 mag 2026 

## 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente “Procedura” viene redatta con l’obiettivo di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione del c.d. whistleblowing - ossia il nuovo strumento di compliance aziendale che permette di segnalare comportamenti illeciti individuati all’interno dell’Ente, da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti durante la propria attività lavorativa o in virtù di qualsiasi altro rapporto giuridico con l’Ente stesso – avvenga correttamente, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 24/2023, che va ad attuare la Direttiva EU n. 2019/1937 e ad integrare il D.lgs. 165/2001. Giova precisare che i soggetti del settore privato, sia che affidino la gestione del canale di segnalazione a personale interno, sia che la affidino a soggetti esterni (come consulenti o professionisti legali) hanno l’obbligo di verificare la loro reale formazione in materia, nonché premurarsi del fatto che mantengano, per tutta la durata dell’incarico e anche successivamente, i requisiti di autonomia, indipendenza e imparzialità.

## 2 SOGGETTI E FUNZIONI

La presente Procedura si rivolge a tutti i soggetti che durante lo svolgimento del rapporto giuridico instaurato con l’Azienda siano venuti a conoscenza di comportamenti, sospetti o ragionevoli dubbi circa la commissione di illeciti e che, di conseguenza, intendano segnalarli tramite i canali interni di segnalazione implementati dalla stessa.

I destinatari della presente Procedura sono da rinvenirsi, quindi, nei seguenti soggetti:

- **I lavoratori subordinati**, che svolgano qualsiasi mansione all’interno dell’organico aziendale.  
Rientrano in questa categoria tutti i soggetti che lavorano a tempo parziale, intermittente, in regime di apprendistato, di lavoro accessorio, nonché chiunque svolga prestazioni occasionali.
- **I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti** che svolgano la propria attività lavorativa all’interno dell’ente privato e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata durante la segnalazione di violazioni a cui assistono.
- **Volontari e tirocinanti**, anche non retribuiti, che prestano la propria attività nell’organizzazione e che più di altri rischiano ritorsioni per aver segnalato violazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: soggetti che, data la loro posizione di precarietà, potrebbero vedersi negato un futuro all’interno dell’azienda o ricevere lettere di cattive referenze, ecc.).
- **Azionisti, ovvero coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni esercitando i diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti all’interno della società.**
- **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora le funzioni siano esercitate in via di mero fatto (quindi senza una nomina formale).**  
**Può trattarsi, ad esempio, dei componenti degli Organismi di Vigilanza (ODV).**
- **In generale, per riassumere**, può effettuare una segnalazione chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell’attività aziendale posta in essere da ERSISTEMI S.p.A.

	<b>Procedura Whistleblowing</b>	MOG-ALL-08	Rev. 0
		Pag. 3 di 6	

### 3 COSA SI PUO' SEGNALARE

Il D.lgs. n. 24/2023 stabilisce che possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i **fondati sospetti**, di:

#### Violazioni del diritto dell'Unione Europea:

- **Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE** indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea** (art. 325 del TFUE — lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE), come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
- **Atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, imposta sulle società e meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- **Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea** nei settori oggetto di tutela secondo il D. Lgs. 24/2023.

#### Violazioni del diritto nazionale:

- **Illeciti civili;**
- **Illeciti amministrativi;**
- **Illeciti penali;**
- **Illeciti contabili;**
- **Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, o violazioni delle previsioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente che non rientrano negli atti di violazione del diritto dell'UE sopra citati.

### 4 COSA NON SI PUO' SEGNALARE

Non si possono segnalare:

- **I reclami commerciali** riferiti all'attività svolta.
- **Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale** della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- **Le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria** dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023.

	<b>Procedura Whistleblowing</b>	MOG-ALL-08	Rev. 0
		Pag. 4 di 6	

- **Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché quelle relative ad appalti riguardanti aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

## 5 CANALI DI SEGNALAZIONE

Sulla base delle indicazioni **normative**, l'Azienda ha deciso di individuare il canale interno strutturandolo con le seguenti modalità:

### ➤ Canale interno scritto

Mediante l'utilizzo della piattaforma informatica **Globaleaks**, raggiungibile per il segnalante nella sezione "**WHISTLEBLOWING**" presente sul sito web istituzionale, al link:

-<https://www.ersistemi.it/>

oppure direttamente dall'URL:

-<https://wb.01privacy.it/#/submission?context=a0d7b2b8-a7aa-45da-9d01-4f60b02770d9>

La piattaforma:

- garantisce la **riservatezza del segnalante**, come previsto dalla normativa;
- è accessibile **solo al Gestore delle Segnalazioni** (01 S.r.l.), tramite password riservata;
- consente di mantenere **dialoghi costanti** con il segnalante, anche **in forma anonima**;
- permette l'utilizzo della **lingua madre** del segnalante;
- consente di allegare documentazione anche **dopo** l'invio.

Al termine dell'inserimento, il segnalante deve annotare:

- **la data**
- **il Codice Identificativo Unico (ticket di 16 cifre)**

Il codice permette di monitorare lo stato della segnalazione nel tempo e di inviare/ricevere comunicazioni tramite una vera e propria chat (anche anonima).

### ➤ Canale interno orale

Attraverso:

- una telefonata al numero **+39 388 4443116**
- oppure un **messaggio in segreteria telefonica**, ascoltabile unicamente dal Gestore delle Segnalazioni.

In alternativa, il segnalante può richiedere un **incontro diretto** con il Gestore, da fissarsi entro un termine ragionevole.

Se la richiesta viene lasciata in segreteria, è necessario **fornire un contatto** (telefono o email) per ricevere l'appuntamento.

Qualora il Gestore sia assente per periodi prolungati, potrà nominare un **sostituto**, dandone comunicazione tramite portale o segreteria telefonica dedicata.

### ➤ Ricorso al canale esterno ANAC

➤

I segnalanti devono, **in prima battuta**, utilizzare il canale interno.

È possibile ricorrere al **canale esterno ANAC** (tramite piattaforma:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it>) solo se:

1. **Il canale interno non è attivo** oppure è attivo ma **non conforme** al decreto.
2. La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna **senza ricevere riscontro** nei tempi previsti.

	<b>Procedura Whistleblowing</b>	MOG-ALL-08	Rev. 0
		Pag. 5 di 6	

3. La persona segnalante ha **ragionevoli motivi** di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe seguito efficace o causerebbe **rappresaglie** nei suoi confronti
4. La persona segnalante ha fondati e comprovati motivi di ritenere che la violazione costituisca un **pericolo imminente o palese** per il pubblico interesse, richiedendo un intervento rapido di un'autorità pubblica.

La piattaforma ANAC consente anche di segnalare **eventuali ritorsioni** subite. Qualora anche la segnalazione ad ANAC non produca gli effetti necessari, è possibile procedere a una **divulgazione pubblica** o rivolgersi **direttamente all'autorità giudiziaria**.

## 6 REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE

Per essere ricevibili, le segnalazioni dovranno rispettare alcuni **requisiti formali**. Innanzitutto dovranno essere indicate:

- **in modo chiaro, preciso e concordante**, le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione  
(esempio: *“Tizio ha scaricato nel fiume Po rifiuti radioattivi il giorno 12 luglio alle ore 15:30. Io, Caio, ho una foto che lo dimostra”*);
- **la descrizione del fatto**, che dovrà essere la più dettagliata e puntuale possibile e contenere elementi che permettano l'identificazione dei soggetti segnalati e di tutti coloro che sono a qualsiasi titolo coinvolti;
- **la documentazione probatoria**, così da consentire l'accertamento della fondatezza della segnalazione in modo più semplice.

Qualora le indicazioni fornite risultino frammentarie, chi gestisce la segnalazione potrà richiedere delle integrazioni, sempre utilizzando i canali predisposti e, se necessario, **mantenendo l'anonimato del segnalante**.

## 7 SEGNALAZIONE A SOGGETTO NON COMPETENTE

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente, pubblico o privato che sia, la prima operazione da compiere è **verificare** se il segnalante ha fatto riferimento in modo concreto alle tutele whistleblowing e alla possibilità di beneficiarne, sia in modo diretto che indiretto.

Se la risposta è affermativa, è necessario **trasmettere** la segnalazione, nel minor tempo possibile e comunque non oltre **sette giorni** dal ricevimento, al soggetto interno appositamente individuato, dandone contestuale comunicazione al segnalante e garantendo in ogni circostanza la **riservatezza** dello stesso.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata a un soggetto non competente può essere considerata whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da **comportamenti conclusivi** (per esempio, dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

Diversamente, se il whistleblower **non dichiara espressamente** di voler beneficiare delle tutele, o tale volontà **non è desumibile** dalla segnalazione, la stessa è considerata una **segnalazione ordinaria**.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta, nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza, costituiscono una **violazione della Procedura Whistleblowing** e potranno comportare l'adozione di **provvedimenti disciplinari** per i dipendenti.

## 8 SEGNALAZIONE ANONIMA

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente, pubblico o privato che sia, la prima operazione da compiere è **verificare** se il segnalante ha fatto riferimento in modo concreto alle tutele whistleblowing e alla possibilità di beneficiarne, sia in modo diretto che indiretto.

Se la risposta è affermativa, è necessario **trasmettere** la segnalazione, nel minor tempo possibile e comunque non oltre **sette giorni** dal ricevimento, al soggetto interno appositamente individuato, dandone contestuale comunicazione al segnalante e garantendo in ogni circostanza la **riservatezza** dello stesso.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata a un soggetto non competente può essere considerata whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da **comportamenti** **concludenti** (per esempio, dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

Diversamente, se il whistleblower **non dichiara espressamente** di voler beneficiare delle tutele, o tale volontà **non è desumibile** dalla segnalazione, la stessa è considerata una **segnalazione ordinaria**.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta, nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza, costituiscono una **violazione della Procedura Whistleblowing** e potranno comportare l'adozione di **provvedimenti disciplinari** per i dipendenti.

## 9 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Durante il trattamento delle segnalazioni, sia anonime che identificate, vige l'obbligo di tutelare la **riservatezza** durante l'intera gestione della pratica; un possibile ed eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni è necessario che avvenga **solo ed esclusivamente** in seguito al rilascio del **consenso espresso** della persona interessata.

Vista la delicatezza del tema, va anche precisato che il divieto di rivelare l'identità del segnalante deve estendersi a **qualsiasi altra informazione o elemento** della segnalazione, ivi inclusa la documentazione allegata.

Il trattamento di tutti questi elementi deve quindi essere improntato alla **massima cautela**, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e di tutto ciò che ad essa è allegato.